

N. R.G. /2897



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

Il Giudice dott. Alessia Busato,  
a scioglimento della riserva che precede  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Dispone procedersi a CTU sul seguente quesito:

“Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisite eventuali informazioni presso pubblici uffici indicandone la fonte, acquisiti eventuali ulteriori documenti nei limiti dei potersi statuiti da Cass. Sez. Un. 3086/2022:

- 1) ricostruisca le linee di credito oggetto di contestazione concesse o comunque mantenute operative dalle parti convenute (e dalle loro eventuali danti causa) alla società fallita e alle società in essa incorporate dal primo gennaio 2013;
- 2) determini il momento in cui si è verificata la perdita della continuità aziendale, l'insolvenza e la perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale delle società incorporate nella fallita e della società fallita, tenendo conto, quanto alle risultanze dei bilanci, delle rettifiche proposte da parte attrice la cui fondatezza andrà previamente valutata;
- 3) individui la data dalla quale, tenuto conto della disciplina specifica di settore in merito alla erogazione e mantenimento delle linee di credito, il ceto bancario avrebbe potuto rilevare lo stato di insolvenza o in ogni caso la sussistenza dei presupposti per escludere l'apertura di nuove linee di credito o per la revoca delle linee di credito già concesse alla società fallita e alle società incorporate dalla                    per effetto della fusione;
- 4) in caso di perdita del capitale sociale quantifichi il CTU il danno subito dalla fallita in conformità a quanto disposto dall'art. 2486 cod. civ. nel periodo compreso tra la data in cui il capitale sociale è stato perso (o alla eventuale differente e successiva data accertata in conformità al punto 3) sino alla data del fallimento;
- 5) determini il CTU a quanto ammontino le perdite subite dalla                    e dalle società successivamente incorporate dalla                    per effetto della fusione, maturate a partire dal 30.06.2014 (ovvero dal differente momento della perdita della continuità aziendale e/o del capitale e/o dell'insolvenza) sino alla data del fallimento;
- 6) in caso di concessione o mantenimento delle linee di credito in assenza dei presupposti disciplinati dalla normativa di settore fornisca ogni ulteriore elemento utile ai fini della quantificazione del conseguente danno”.

Nomina CTU il                    c/o dipartimento di                   

Concede termine sino all'udienza di conferimento incarico per l'indicazione dei CTP.

Fissa l'udienza del 21 giugno 2023 ore 10.00 per conferimento dell'incarico al CTU e per interrogatorio libero di parte attrice in relazione alle transazioni eventualmente concluse con gli

amministratori per i fatti di causa, riservando all'esito ogni valutazione in merito ai richiesti ordini di esibizione;

fissa l'udienza del 18 gennaio 2024 per esame CTU;

tenuto conto del numero di procedimenti attualmente assegnati a questo G.I. e della necessità della definizione in ordine cronologico dei procedimenti per materie omogenee:

fissa l'udienza del 12 dicembre 2024 per precisazione delle conclusioni.

Si comunichi alle parti ed al CTU oggi nominato.

Brescia, 15 maggio 2023

Il Giudice  
dott. Alessia Busato

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209